



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Calendario per il prelievo in forma selettiva del Cinghiale 2018/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il Calendario per il prelievo in forma selettiva del Cinghiale 2018/2019;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Censcioli)

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11 febbraio 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e successive modificazioni;

Legge 2/12/2005 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”;

DGR n.1471 del 27 ottobre 2008 e DGR n.1036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.;

Deliberazione amministrativa n.5 del 13 luglio 2010 “Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015”;

Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria);

Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

MOTIVAZIONE

Ai sensi dell’art. 27 bis della l.r. 7/1995 la Giunta regionale ha disciplinato, con Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3, la gestione faunistico-venatoria degli ungulati ed in particolare:

- a) la pianificazione territoriale mediante l’individuazione della base minima territoriale di intervento finalizzata ad una razionale organizzazione e localizzazione dell’attività gestionale, compresi i prelievi;
- b) le modalità di gestione e di prelievo;
- c) l’attività di controllo;
- d) l’attività di formazione finalizzata alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
- e) le funzioni degli ATC e delle Province.

La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l’ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell’agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali e nei piani faunistico-venatori delle Province.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il prelievo venatorio degli ungulati è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'Osservatorio Faunistico Regionale (O.F.R.). Il prelievo del Cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato nella forma della braccata e con il metodo della girata.

L'art. 30 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" dispone che entro il 15 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentito l'I.S.P.R.A. e l'O.F.R., approva il calendario venatorio regionale all'interno del quale devono essere individuati le specie cacciabili, i periodi di caccia, le giornate di caccia, i carnieri, l'ora legale di inizio e termine della giornata di caccia.

L'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992, stabilisce i termini entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato..." per le singole specie.

I termini di cui sopra possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.

La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

Il comma 5 dell'art. 11-*quaterdecies* della Legge 2/12/2005 n. 248 stabilisce che le Regioni e le Province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992.

Il rispetto dei parametri biologici riferiti alle singole specie statuiscono periodi di prelievo selettivo definiti e razionali che però, soprattutto per il Cinghiale, sono temporalmente anticipati rispetto alla data indicata nella l.r. 7/95 per l'approvazione del calendario venatorio generale. Ne scaturisce pertanto l'esigenza di adottare, con questo provvedimento, un apposito calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati.

Alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23.10.2012, infine, si sostanzia l'impossibilità di disporre un divieto espresso non stabilito dalla norma nell'utilizzo di munizioni contenenti piombo per il prelievo degli ungulati in forma selettiva.

Nel rispetto della procedura con nota prot. 292154 del 15/03/2018 è stata trasmessa all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) la proposta di calendario per il prelievo degli ungulati, per l'acquisizione del parere previsto dal comma 4 dell'art. 18, L. 157/92.

L'I.S.P.R.A. con nota prot. n. 24458/T-A29B-T-A11 del 27/03/2018 ha espresso parere favorevole per il prelievo del Daino e del Capriolo, mentre per il Cinghiale ha espresso parere favorevole al prelievo, così come proposto, solamente nelle zone A e B mentre per la Zona C ha espresso parere sfavorevole

LB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

adducendo motivazioni per cui il prelievo sarebbe condivisibile esclusivamente dopo una necessaria valutazione degli impatti causati dalla specie alle attività agricole ed alla biodiversità nell'area in cui si intende programmare la caccia di selezione.

Appare quantomeno incomprensibile l'atteggiamento dell'ISPRA considerato che il prelievo per lo stesso periodo è ritenuto dallo stesso Istituto accettabile e coerente con quanto indicato dalle loro Linee Guida pur interessando due zone di cui una, la zona A, cosiddetta di Conservazione, che ha come obiettivo e finalità quella appunto di conservare la specie Cinghiale nel territorio.

Diversamente per la Zona C, cosiddetta di Eradicazione, quindi con finalità di avere una densità obiettivo pari a zero individui per kmq, lo stesso periodo proposto non è considerato condivisibile se non correlato ai danni.

Diventano a questo punto doverose alcune considerazioni e controdeduzioni rispetto a quanto affermato dall'ISPRA.

Innanzitutto va chiarito che il Prelievo in forma selettiva degli ungulati è un'attività prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in funzione della biologia della specie, e non dei danni prodotti da questa, ed è esercitata da tutti i cittadini, che hanno conseguito le necessarie abilitazioni, nel rispetto di un Calendario emanato dalle Amministrazioni pubbliche competenti.

Diversa cosa è il Controllo della Specie, che avviene, questo sì, in relazione ai danni prodotti o comunque a situazioni di squilibrio su un determinato territorio, ed è attuato dagli Agenti di Polizia provinciale coadiuvati dalle figure previste dall'art. 19 della L. 157/92 e dall'art. 25 della L.r. n. 7/95.

Inoltre è competenza propria delle Regioni stabilire gli obiettivi gestionali e pertanto le densità di una popolazione selvatica in riferimento alle caratteristiche territoriali, economiche e sociali. Nelle Marche, con Deliberazione Amministrativa n. 5/2010, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato i Criteri e gli indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria con i quali sono state individuate tre zone funzionali alla gestione della specie Cinghiale in relazione alla capacità portante dei territori stessi e sulla base delle percentuali di seminativi presenti definendo tre differenti Densità-Agro-Forestali:

- Nelle zone in cui la percentuale complessiva dei seminativi sul totale della zona è inferiore al 40% la Densità Agro-Forestale deve essere non superiore a 5 individui/100 ettari (Zona A di Conservazione);
- Nelle zone in cui la percentuale complessiva dei seminativi sul totale della stessa è compresa tra 40 e 70% la Densità Agro-Forestale non deve essere superiore a 2 individui/100 (Zona B di Controllo);
- Nelle zone in cui la percentuale complessiva dei seminativi sul totale delle superfici della zona stessa (in cui il totale non comprende le aree urbanizzate) è maggiore del 70% la Densità Agro-Forestale deve essere tendente a 0 (zero) individui/100 ettari (eradicazione della specie) (Zona C).

Diventa pertanto ancora più infondato dal punto di vista tecnico il parere dell'ISPRA ed inspiegabile come lo stesso sia positivo per un uguale periodo nelle Zone di Conservazione e di Controllo mentre non lo sia per la Zona di Eradicazione in cui l'Amministrazione regionale ha deciso di eradicare la specie in quanto il territorio è fortemente antropizzato e con seminativi al di sopra del 70% e che rendono di fatto insostenibile la presenza di una popolazione così profondamente impattante come quella del Cinghiale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con nota ID n. 13591640 del 05/04/2018 la stessa proposta di calendario è stata inviata all'Osservatorio Faunistico Regionale (O.F.R.) per il relativo parere.

L'O.F.R. ha espresso parere favorevole con nota ID n. 13628664 del 11/04/2018.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di approvare, in questa prima fase, il seguente calendario per il prelievo selettivo del Cinghiale al fine di garantire continuità di funzione in relazione alle scadenze previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e ai dati rilevati nei diversi documenti tecnico-scientifici, evitando altresì la sovrapposizione dei giorni di apertura e di chiusura con le giornate di silenzio venatorio.

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CINGHIALE	22 aprile 2018 – 30 settembre 2018	M e F	Tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte nelle Zone A di conservazione e B di Controllo*
	22 aprile 2018 – 16 marzo 2019	M e F	Tutte le classi nella zona C** di eradicazione
	30 settembre 2018 – 16 marzo 2019	M e F	Tutte le classi nelle Zone A di conservazione e B di Controllo*
	01 novembre 2018 – 16 marzo 2019	M	I, II e III
	02 gennaio 2019 – 16 marzo 2019	F	I e II
M e F		0	

* Art. 4 comma 1 lett. a) e lett. b) del Regolamento regionale n. 3/2012;

** Art. 4 comma 1 lett. c) del Regolamento regionale n. 3/2012;

Il prelievo in forma selettiva del Cinghiale, in territorio a caccia programmata, per la stagione venatoria 2018/2019, è sospeso nelle Zone A di Conservazione e B di Controllo nel periodo in cui è consentito il prelievo del Cinghiale in forma collettiva dal Calendario venatorio regionale 2018/2019.

I piani di prelievo, adottati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende private, sono autorizzati dalla Regione a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il prelievo del Cinghiale in forma selettiva è consentito per cinque giorni alla settimana da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e secondo quanto indicato nel Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

LB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il prelievo del Cinghiale in forma selettiva deve avvenire, sia con il sistema della cerca che dell'aspetto, da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di sparo deve avvenire con arma scarica.

Al fine di limitare gli effetti negativi sulla salute umana, considerato il contenuto dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23.10.2012, si dispone l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.

Rete Natura 2000

Si ritiene che la Regione Marche abbia provveduto a dare applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 147/2009/CEE e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono nel territorio marchigiano si attiene alle specifiche misure previste dalla DGR n.1471 del 27/10/2008 e la DGR n.1036 del 22/06/2009, nell'ambito delle quali vengono individuate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti.

Tesserino di caccia

I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale e rilasciato dall'ATC. La riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati avviene secondo le stesse modalità stabilite dall'articolo 29, comma 8 bis, della l.r. 7/1995.

Divieti e limitazioni

I divieti e le limitazioni sono gli stessi previsti dalle vigenti disposizioni normative.


In presenza di territorio coperto in tutto o per la maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione agli ungulati ad eccezione della seguente condizione: coltre nevosa uniformemente distribuita superiore ai 20 cm di altezza.

PROPOSTA

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: Calendario per il prelievo in forma selettiva del Cinghiale 2018/2019.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


(Concetta Borraaccini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(*Oradana Bormaccini*)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(*Raimondo Orsetti*)

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 2 pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(*Deborah Graldi*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

CALENDARIO PER IL PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA DEL CINGHIALE 2018/2019

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CINGHIALE	22 aprile 2018 – 30 settembre 2018	M e F	Tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte nelle Zone A di conservazione e B di Controllo*
	22 aprile 2018 – 16 marzo 2019	M e F	Tutte le classi nella zona C** di eradicazione
	30 settembre 2018 – 16 marzo 2019	M e F	Tutte le classi nelle Zone A di conservazione e B di Controllo*
	01 novembre 2018 – 16 marzo 2019	M	I, II e III
	02 gennaio 2019 – 16 marzo 2019	F	I e II
M e F		0	

* Art. 4 comma 1 lett. a) e lett. b) del Regolamento regionale n. 3/2012;

** Art. 4 comma 1 lett. c) del Regolamento regionale n. 3/2012;

Il prelievo in forma selettiva del Cinghiale, in territorio a caccia programmata, per la stagione venatoria 2018/2019, è sospeso nelle Zone A di Conservazione e B di Controllo nel periodo in cui è consentito il prelievo del Cinghiale in forma collettiva dal Calendario venatorio regionale 2018/2019.

I piani di prelievo, adottati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende private, sono autorizzati dalla Regione a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il prelievo del Cinghiale in forma selettiva è consentito per cinque giorni alla settimana da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e secondo quanto indicato nel Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

Il prelievo del Cinghiale in forma selettiva deve avvenire, sia con il sistema della cerca che dell'aspetto, da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di tiro deve avvenire con arma scarica.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Al fine di limitare gli effetti negativi sulla salute umana, considerato il contenuto dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23.10.2012, si dispone l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.

Rete Natura 2000

Si ritiene che la Regione Marche abbia provveduto a dare applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 147/2009/CEE e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono nel territorio marchigiano si attiene alle specifiche misure previste dalla DGR n.1471 del 27/10/2008 e la DGR n.1036 del 22/06/2009, nell'ambito delle quali vengono individuate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti.

Tesserino di caccia

I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale e rilasciato dall'ATC. La riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati avviene secondo le stesse modalità stabilite dall'articolo 29, comma 8 bis, della l.r. 7/1995.

Divieti e limitazioni

I divieti e le limitazioni sono gli stessi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

In presenza di territorio coperto in tutto o per la maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione agli ungulati ad eccezione della seguente condizione: coltre nevosa uniformemente distribuita superiore ai 20 cm di altezza.

Y
B